



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lamezia Terme – Ufficio Procedure Concorsuali – riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Dott. Giovanni Garofalo  | Presidente        |
| Dott. Salvatore Regasto  | Giudice           |
| Dott.ssa Alessia Iavazzo | Giudice rel./est. |

nel procedimento n. 45/2025 Registro Procedimenti Unitari su ricorso del creditore

**CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA** (C.F. 8000050791), con sede in Catanzaro alla Via Argento n. 3, in persona del l.r.p.t. sig. Michele Francesco Mamone, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Iiritano (C.F. RTNFBA81B18C352H),

RICORRENTE

nei confronti di:

**IMPRESA INDIVIDUALE NOTARO VINCENZO** (C.F. NTRVCN69A22M208Y), con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei Borboni di Napoli n. 5;

RESISTENTE

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Con ricorso del 24 settembre 2025 la Cassa Edile ha adito il Tribunale in intestazione per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale o in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio della ditta individuale di Notaro Vincenzo in virtù del mancato pagamento della somma di € 8.577,45 riconosciuta da decreto ingiuntivo n. 110/2020, emesso dal Tribunale di Catanzaro e divenuto esecutivo in data 24.07.2020.

Il ricorso è stato notificato al resistente a cura della Cancelleria il 25 settembre 2025, tuttavia questi non ha inteso costituirsi in giudizio e, all'udienza del 4 novembre 2025, dopo che il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, il giudice delegato ha rimesso gli atti al collegio per la decisione.

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria sede in Lamezia Terme e quindi nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.



Ciò posto, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio della ditta individuale di Notaro non può trovare accoglimento, in assenza dei presupposti di cui all'art. 2 CCI, i quali in assenza di depositi di bilanci e alla luce della documentazione versata in atti da parte di ADER ed INPS non appaiono sussistere, pure se sommati al credito vantato dal ricorrente; e non possono essere presunti in assenza di ulteriore documentazione idonea.

Diversamente, può essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dell'impresa individuale di Notaro Vincenzo.

Sul piano del presupposto soggettivo, l'art. 268, 2, comma 1, lett. c) prescrive che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Con riferimento al caso di specie, il debitore assume la qualifica di imprenditore minore, come risulta dalla documentazione depositata in data 7/10/2025 dalla Camera di Commercio.

Sul piano oggettivo, inoltre, sussiste lo stato di insolvenza del resistente contumace, risultando cartelle scadute e non pagate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-riscossione per euro 171.143,20; e debiti verso l'INPS per euro 86.634,15; oltre al mancato pagamento del credito vantato dal ricorrente.

Tanto premesso, il Tribunale, letti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.

### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale di NOTARO VINCENZO (C.F. NTRVCN69A22M208Y) con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Via dei Borboni di Napoli n. 5.

### **NOMINA**

Giudice delegato la dr.ssa ALESSIA IAVAZZO;

Liquidatore l'avv.to LUCIA MARIA MASSIMO;

### **ORDINA**

a NOTARO VINCENZO di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

### **ORDINA**



la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

**DISPONE**

la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme e nel Registro delle Imprese.

Lamezia Terme, 14/11/2025.

Il Giudice estensore

Dott. Alessia Iavazzo

Il Presidente

Dott. Giovanni Garofalo

